

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE****UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Ufficio acquisizione beni e servizi non sanitari e conto capitale

Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento

RUP L'Assistente Amministrativo Sig. Alfonso De Leo

Telefono 0922 407226 FAX 0922 407119

Mail [forniture@aspag.it](mailto:forniture@aspag.it)Pec [forniture@pec.aspag.it](mailto:forniture@pec.aspag.it)**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

Oggetto: Procedura negoziata a mezzo RDO/ME.PA. aperta per l'affidamento della fornitura in unico lotto, di n. 4 frigoriferi per lo "stoccaggio dei farmaci antiblastici per camera bianca" (n. 3 per la camera bianca del P.O. di Agrigento e n. 1 per la camera bianca del P.O. di Canicattì), importo a base d'asta del lotto pari ad € 28.000,00= + I.V.A.. SMART CIG **ZA139D8B5A**.

Codesta spettabile società è invitata a partecipare alla procedura per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 coordinato con la legge di conversione n.120 del 11 settembre 2020 recante le "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", le cui caratteristiche tecniche sono specificate nella presente Richiesta di Offerta (RdO).

<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Criterio del prezzo più basso, come previsto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa verifica di idoneità come indicato sotto
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 28.000,00=+ I.V.A.
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Dr. Oreste Falco
<b>SMART CIG</b>	<b>ZA139D8B5A</b>
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – U.O.C. Servizio Provveditorato – sito internet <a href="http://www.aspag.it">www.aspag.it</a> – email <a href="mailto:forniture@aspag.it">forniture@aspag.it</a> pec <a href="mailto:forniture@pec.aspag.it">forniture@pec.aspag.it</a>

**OGGETTO**

Con la presente procedura, l'A.S.P. di Agrigento intende aggiudicare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, la fornitura di n. 4 frigoriferi per lo "stoccaggio dei farmaci antiblastici per camera bianca" (n. 3 per la camera bianca del P.O. di Agrigento e n. 1 per la camera bianca del P.O. di Canicattì).

**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI:**

**Come da capitolato tecnico allegato**

## **CONSEGNA (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le apparecchiature presso la Camera bianca del P.O. di Agrigento e presso la camera Bianca del P.O. di Canicattì e provvedere alle operazioni di collaudo e formazione del personale, unitamente al Servizio di Ingegneria Clinica ed al Direttore dell'U.O.C. richiedente, a proprie spese entro 45 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante. Le apparecchiature consegnate dovranno essere esattamente conformi a quelle presentate in sede di gara. Il giudizio dell'accettabilità o meno dell'apparecchiatura è riservato al personale competente. L'accettazione della apparecchiatura non solleva il fornitore dalle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. L'attività di consegna ed installazione dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, trasporto, consegna all'interno dei locali, montaggio delle componenti di fornitura, collegamento/allacciamento alle reti, asporto dell'imballaggio, lavori di ripristino dei locali e delle aree adiacenti eventualmente danneggiati dal Fornitore, pulizia giornaliera e finale nel caso di installazioni complesse.

## **COLLAUDO (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

Il collaudo delle apparecchiature deve essere effettuato entro 30 giorni consecutivi (festivi compresi) dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante e dovrà svolgersi alla presenza del Fornitore, del direttore dell'U.O.C. richiedente e del personale dell'U.O.C. Ingegneria Clinica. Delle attività ed operazioni di collaudo verrà redatto apposito Verbale. Il collaudo è teso a verificare che l'apparecchiatura fornita sia conforme ai tipi o modelli descritti, con le caratteristiche e le funzionalità riportate nella documentazione tecnica presentata in sede di gara, e coerentemente con quanto previsto dalla normativa, che sia stata regolarmente installata e sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze operative tecniche, conformemente alle indicazioni contenute nella documentazione di gara.

In particolare, in sede di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare il manuale d'uso, le procedure di sanificazione delle apparecchiature e il manuale tecnico, tutto in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo;
- consegnare codici di accesso, password e licenze software;
- fornire le misure delle prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI di pertinenza;
- programmare, previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica e con il personale dell'Unità Operativa interessata, la formazione all'utilizzo a favore di tutti gli operatori per il tempo necessario alla loro completa formazione;
- fornire dettagliato calendario delle attività di manutenzione preventiva.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura e i suoi componenti risultino verificati ai sensi di quanto sin qui previsto e sia stato effettuato l'addestramento al personale utilizzatore. In

caso di esito negativo, anche parziale, del collaudo il Fornitore ha l'onere di sostituire quanto non perfettamente funzionante e di procedere al nuovo collaudo che, in ogni caso, dovrà concludersi positivamente entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla notifica di esito negativo, pena l'applicazione delle penali di cui alla presente RdO. L'esito positivo del collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. L'A.S.P. si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura con quanto dichiarato e offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta e alle prestazioni dichiarate in sede di gara. Le eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico della impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

#### **DOCUMENTAZIONE DA CARICARE IN PIATTAFORMA (PENA L'ESCLUSIONE):**

L'operatore economico, deve allegare in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente), la documentazione indicata ai seguenti punti:

a) "Condizioni particolari di contratto" firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l'offerente e corredata dal documento di riconoscimento del dichiarante.

b) DGUE.

c) Documentazione tecnica necessaria ai fini della valutazione di idoneità dei prodotti offerti che sarà espressa insindacabilmente da questa ASP, in conformità alle specifiche tecniche minimali previste nella presente RdO e dovrà essere così strutturata:

1. Schede tecnico – illustrative dei prodotti offerti in lingua italiana;
2. Dichiarazione di conformità secondo le normative vigenti;
3. Indicazione del CND e dei codici di repertorio dei prodotti offerti, laddove applicabili;
4. Elenco di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento delle apparecchiature offerte, con indicazione se monouso/pluriuso e se dedicato/di comune reperimento sul mercato;
5. Periodicità delle attività di manutenzione programmata.
6. Periodicità dei controlli funzionali, di qualità, tarature, calibrazioni, convalide di prestazione se previsti
7. Condizioni applicate in caso di guasto o malfunzionamento del sistema, che dovranno rispettare almeno quelle richieste nel paragrafo GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

d) Offerta economica con il dettaglio della configurazione con l'indicazione dei prezzi unitari dei componenti della configurazione stessa, inclusi accessori e materiali a corredo.

In caso di contrasto tra l'importo imputato a sistema e l'importo dell'offerta caricata prevale quello imputato a sistema.

e) Eventuale dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti, resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona delegata ad impegnare l'offerente, nella quale il concorrente dichiara di avvalersi della clausola di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e attesta l'equivalenza del proprio prodotto rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nella

legge di gara. In tal caso, oltre alla dichiarazione di equivalenza, il concorrente dovrà fornire altresì nell'offerta tecnica (a pena di esclusione) prova in modo ritenuto soddisfacente dalla stazione appaltante, con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

L'A.S.P. si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura qualora, successivamente al lancio dell'offerta, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Di conseguenza, si raccomanda di formulare offerte chiare, precise, dettagliate e univocamente determinate dal momento che non sarà possibile integrare, completare o correggere offerte dal contenuto ambiguo o comunque caratterizzate da incertezza assoluta.

## **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello a favore dell'offerta che avrà formulato il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d'asta.

## **FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSULA SPLIT PAYMENT**

L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a seguito del collaudo positivo del dispositivo.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Codice Univoco Ufficio: TIDFDX

Partita Iva: 02570930848

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia questa ASP ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libera contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l'ufficio protocollo dell'Azienda.

6 La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente documento denominato "Condizioni particolari di contratto", di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

### **Clausola Split payment**

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data. Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972". Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione: "IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

## **SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI**

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile. Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

## **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l'art. 80 comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. esplicitamente dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura. L'Azienda provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali. Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l'Azienda provvederà secondo quanto previsto all'art. 23 del presente capitolato.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento acquista una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Azienda pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (articolo 101 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è nominato dall'Azienda con deliberazione, contestualmente all'aggiudicazione definitiva, e ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui agli articoli 101 e 111 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dall'Azienda con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

#### **CLAUSOLA DI ESTENSIONE**

Entro 12 mesi dalla delibera di aggiudicazione disposta da questa A.S.P., al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesto di estendere la fornitura alle medesime condizioni alla stessa A.S.P. per un importo fino al 100% dell'importo aggiudicato.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Provveditorato (tel. 0922/407226).

**Il Direttore Servizio Provveditorato  
Dr. Oreste Falco**

**PER ESPRESSA ACCETTAZIONE  
EX ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE  
LA DITTA  
(timbro e firma del legale rappresentante)**